

**Oggetto: comunicazione relativa alla nuova normativa sui Servizi di Pagamento**  
(Dlgs 11/2010, per brevità "Decreto" o "normativa")

Gentile Cliente,

come anticipato nella nostra comunicazione del 16/04/2010<sup>1</sup>, **entro il 5 luglio 2010** devono essere adeguate le procedure bancarie di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi (RID, RiBa, Mav ecc).

Recentemente sono state definite le regole tecniche a livello interbancario che ci consentono ora di darLe le relative indicazioni sulle novità introdotte dal Decreto.

**Ri.Ba.**

**VALUTA DI ACCREDITO DELLE RIBA ASSUNTE PER L'INCASSO**

In materia di data valuta e disponibilità dei fondi oggetto del Decreto, la banca assuntrice deve rendere disponibili le somme al beneficiario (Creditore) nello stesso momento in cui le somme stesse sono nella disponibilità della banca medesima, senza applicazione di giorni valuta.

Per quanto sopradetto:

- la modalità di calcolo della partita di accredito (prodotti al salvo buon fine), sarà impostata per tutta la clientela con accredito cumulativo di tutti gli effetti con pari scadenza. Su Sua richiesta, tramite la Filiale, potrà essere eventualmente applicata la modalità di accredito per singolo effetto;
- l'accredito avverrà nel giorno di scadenza\* se la Ri.Ba. è domiciliata presso gli sportelli della nostra Banca, nel giorno lavorativo successivo alla scadenza\* se domiciliata presso gli sportelli di altra banca<sup>2</sup>.

Le variazioni sopra descritte hanno data decorrenza il 24/06/2010.

**RICALCOLO DELLE PARTITE A MATURARE IN ESSERE**

Le partite al Salvo Buon Fine a Maturazione di Valuta in essere saranno oggetto di ricalcolo con le nuove condizioni. Oggetto del ricalcolo saranno le partite a maturare ancora da accreditare composte da almeno un effetto con scadenza superiore al 30/6/2010.

Potrà richiedere alla Sua Filiale il dettaglio degli interventi effettuati; se usufruisce invece di un prodotto di Remote Banking, potrà consultare direttamente la movimentazione relativa, tramite la visualizzazione del rapporto di Portafoglio.

**TERMINE PER L'INVIO DELLE RICHIESTE DI INCASSO RI.BA.**

In relazione alla modifica dei termini interbancari per l'invio della RiBa all'incasso, anticipato al 9° giorno lavorativo antecedente la scadenza, si è di conseguenza provveduto ad adeguare l'attuale tempistica prevista per l'assunzione delle stesse, elevandolo dagli attuali 13 a 15 giorni lavorativi per le presentazioni inviate in modalità cartacea e mantenendo gli attuali 13 per le presentazioni inviate in modalità telematica.

**COMUNICAZIONE DI PAGATO RI.BA.**

Con la riduzione dei tempi previsti dall'interbancario relativi alla restituzione dell'insoluto, la funzionalità relativa alla richiesta di esito pagato ha perso di significato, ed è stata di conseguenza eliminata a livello interbancario.

**NON OBBLIGATORIETA' DEL CODICE IBAN PER LE RI.BA.**

L'obbligatorietà dell'IBAN, identificativo unico del conto di accredito (o addebito), introdotta dalla direttiva per i bonifici **non** trova applicazione per il servizio Ri.Ba.

**ENTRO QUANDO PUO' ESSERE PAGATA UNA RI.BA.**

Il pagamento delle Ri.Ba. può essere eseguito solamente entro il giorno di scadenza della medesima.

Gli ordini di pagamento devono essere ricevuti dalla Banca preferibilmente entro il giorno lavorativo precedente alla scadenza della Ri.Ba. e comunque non oltre l'orario limite (cosiddetto "cut-off") riportato sui Fogli Informativi (Trasparenza Bancaria) della Banca a disposizione della clientela presso le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca medesima.

**R.I.D.**

**NUOVE TIPOLOGIE DEL SERVIZIO RID**

Per analogia ai servizi di "addebito diretto", dal 5 luglio 2010 saranno mantenute due sole tipologie di RID:

- ⇒ **RID ordinari**, utilizzabili sia nei confronti di debitori "consumatori"<sup>3</sup> che "non consumatori";
- ⇒ **RID veloci**, utilizzabili solo nei confronti di debitori "non consumatori" o "microimprese"<sup>4</sup> (categorie diverse da "consumatori").

Al fine di ridurre al minimo l'impatto sulla clientela le attuali codifiche (RID commerciale, RID utenze) e le relative condizioni continueranno ad essere mantenute, sia nell'interbancario sia nei tracciati CBI, ma saranno entrambe gestite in coerenza con quanto previsto per il RID Ordinario; potrà quindi mantenere le procedure attualmente in uso, continuando ad utilizzare le medesime codifiche.

**ELIMINAZIONE DELLA "DATA LIMITE PAGAMENTO" PER I RID**

<sup>1</sup> Comunicazione relativa al recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Europea sui "Servizi di Pagamento" 2007/64/CE – PSD, con il decreto legislativo in oggetto.

\* Si precisa che la scadenza della disposizione, qualora cada in un giorno festivo, anche ai fini del calcolo della valuta di accredito è automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo successivo

<sup>2</sup> Come previsto dall'art. 20 del Decreto

<sup>3</sup> "Consumatore" e cioè "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art. 1, lettera a, del Decreto come da art. 3 Dlgs 206/2005 "Codice del consumo").

<sup>4</sup> "Micro impresa" e cioè "l'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro" (art. 1, lettera t, del Decreto).

In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del Decreto, per nessuna tipologia di RID sarà possibile richiedere l'incasso di disposizioni RID "scadute" (cioè con data scadenza già trascorsa, ed alle quali veniva finora attribuita ai fini dell'incasso la "data limite pagamento") o che non rispettino i termini minimi per la presentazione all'incasso.

Resta salva la facoltà di autorizzare la Banca a modificare la data di scadenza portandola alla prima data utile.

#### **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RID**

La nuova tempistica prevista per l'assunzione dei RID ("Ordinario") è di 13 giorni lavorativi per le presentazioni inviate in modalità cartacea e di 11 giorni lavorativi per le presentazioni inviate in modalità telematica.

#### **REVOCA E RIMBORSO (STORNI) DELLE OPERAZIONI RID**

A partire dal 5 luglio le autorizzazioni all'addebito riportano i nuovi termini temporali previsti per le operazioni di revoca e rimborso di addebiti diretti, differenziati in base a: la tipologia del servizio RID ("Ordinario" o "Veloce"); la categoria del cliente debitore ("consumatore" o "non consumatore"); la "facoltà di storno" esposta nella modulistica RID o nell'Allineamento Elettronico Archivi (procedura interbancaria).

Pertanto:

- A. nei confronti di "consumatori" è utilizzabile il solo RID Ordinario
- il debitore ha diritto di richiedere la revoca dell'operazione fino al giorno lavorativo precedente alla data di scadenza dell'operazione stessa ed il rimborso della stessa entro 8 settimane, sempre a partire dalla data scadenza;
- B. nei confronti di "non consumatori" e "microimprese" saranno invece utilizzabili:
- 1) il RID ordinario, con i termini di revoca e stornabilità seguenti:
- il debitore ha diritto di richiedere la revoca dell'operazione fino al giorno lavorativo precedente alla data di scadenza dell'operazione stessa ed il rimborso della stessa entro 8 settimane, sempre a partire dalla data scadenza;
  - oppure, se diversamente concordato - sul modulo RID - tra beneficiario e pagatore, una delle seguenti alternative:
    - il debitore ha diritto di richiedere la revoca dell'operazione fino al giorno lavorativo precedente alla data di scadenza dell'operazione stessa ed il rimborso della stessa entro la data scadenza;
    - il debitore ha diritto di richiedere la revoca dell'operazione fino al giorno lavorativo precedente alla data di scadenza dell'operazione stessa ed il rimborso della stessa entro 5 giorni lavorativi dalla data scadenza;
    - il debitore non ha diritto di richiedere la revoca dell'operazione né il rimborso della stessa (in questo caso l'autorizzazione è rilasciabile solo presso il creditore);
- 2) il RID Veloce, con i termini di revoca e stornabilità seguenti, concordati alternativamente sul modulo RID - tra beneficiario e debitore:
- il debitore ha diritto di richiedere la revoca dell'operazione fino al giorno lavorativo precedente alla data di scadenza dell'operazione stessa ed il rimborso della stessa entro la data scadenza;
  - il debitore non ha diritto di richiedere la revoca dell'operazione né il rimborso della stessa (in questo caso l'autorizzazione è rilasciabile solo presso il creditore).

E' stata inoltre istituita una nuova tipologia di autorizzazione, utilizzabile sia nei confronti di "consumatori" che di "non consumatori" (comprese le "microimprese") - ad importo fisso - in base alla quale, essendo già noto al debitore l'importo dell'autorizzazione concessa, il rimborso non è previsto.

#### **NUOVO MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO RID**

Alla luce delle modifiche relative alla revoca ed ai rimborsi succitate, è stato rivisto il modulo standard ABI per il rilascio delle autorizzazioni all'addebito presso la banca, con l'introduzione dei nuovi termini.

Presso la Sua Filiale o sul sito internet della Banca potrà trovare il fac-simile del nuovo testo standard RID.

#### **VALUTA DI ACCREDITO DELLE DISPOSIZIONI RID ASSUNTE PER L'INCASSO**

In materia di data valuta e disponibilità dei fondi oggetto del Decreto, la banca assuntrice deve rendere disponibili le somme al beneficiario (Creditore) nello stesso momento in cui le somme stesse sono nella disponibilità della banca medesima, senza applicazione di giorni valuta.

Per quanto sopraddetto si avrà quanto di seguito:

- la modalità di calcolo della partita di accredito (prodotti al salvo buon fine), sarà impostata per tutta la clientela con accredito cumulativo di tutte le disposizioni con pari scadenza. Su Sua richiesta (tramite la Filiale) potrà essere eventualmente applicata la modalità di accredito per singola disposizione;
- l'accredito avverrà nel giorno di scadenza\* sia se la disposizione è domiciliata presso filiali della nostra banca sia su sportelli di altra banca.

Le variazioni sopra descritte hanno data decorrenza il 24/06/2010.

#### **RICALCOLO DELLE PARTITE A MATURARE IN ESSERE**

Le partite al Salvo Buon Fine a Maturazione di Valuta in essere saranno oggetto di ricalcolo con le nuove condizioni.

Oggetto del ricalcolo saranno le partite a maturare ancora da accreditare composte da almeno un effetto con scadenza superiore al 30/6/2010.

Potrà richiedere alla Sua filiale il dettaglio degli interventi effettuati; se usufruisce invece di un prodotto di Remote Banking, potrà consultare direttamente la movimentazione relativa, tramite la visualizzazione del rapporto di Portafoglio.

#### **MAV E BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA**

Gli importi delle disposizioni di incasso MAV e bollettino bancario verranno accreditati sul conto corrente dei clienti beneficiari (cedenti) nella stessa giornata operativa e con la stessa valuta in cui le somme sono accreditate sul conto della Banca.

Nella speranza di aver esaurientemente illustrato le principali novità della nuova normativa sui servizi di pagamento con riferimento all'ambito incassi e addebiti diretti La ringraziamo per l'attenzione porgendoLe i migliori saluti.

\* Si precisa che la scadenza della disposizione, qualora cada in un giorno festivo, anche ai fini del calcolo della valuta di accredito è automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo successivo